

N.41009/06 R.G.
N. reg. sent.

SENT. N° 7052/07
REP. N° 5585/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione XIII Civile

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, posta in decisione all'udienza del 20.10.06 promossa con atto di citazione notificato in data 8.6.04 a ministero dell'aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

da
[redacted] rappresentati e difesi dagli avv. Cesare Coroneo e Ida Bassano giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano viale Montenero 6

opponenti

contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Longhitano giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Milano via Pergolesi 14

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

opposto

Conclusioni delle parti: come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 8.6.04 [REDACTED] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 17.3.04 dal Tribunale di Milano ad istanza de [REDACTED] che aveva ingiunto agli stessi b disposta la condanna al pagamento dell'importo di € 2.988,69 a titolo di saldo relativo al consuntivo di gestione dell'anno 2002, al preventivo dell'anno 2003 ed alla quota afferente le spese per lavori straordinari di sistemazione del tetto dell'edificio.

Sostenevano gli opposenti che il saldo indicato doveva ritenersi erroneo non essendosi tenuto conto del pagamento eseguito in data 18.10.00 dalla [REDACTED] per la somma pari a £. 2.695.300 in esecuzione della transazione intervenuta col [REDACTED] relativamente ad un precedente decreto ingiuntivo, così determinandosi - quanto al preventivo relativo all'anno 2002 - una illegittima lievitazione del saldo. Deducevano, inoltre, che a far data dal mese di gennaio dell'anno 2003 essi non erano più comproprietari dell'immobile, essendo intervenuta la decisione del 7.1 - 21.1.03 con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato sciolta la comunione ereditaria di cui essi facevano parte, con attribuzione dell'intero compendio a [REDACTED] pertanto, quanto loro addebitato a titolo di spese, ordinarie e straordinarie, per l'anno in questione doveva ritenersi illegittimo.


Concludevano per la revoca del decreto, previa sospensione dello stesso, con richiesta di accertamento dell'eventuale minor somma dovuta.

Si costituiva in giudizio il Condominio opposto contestando la fondatezza dell'opposizione in base al rilievo che la somma ingiunta era stata oggetto di specifica approvazione assembleare e che le delibere relative non erano state oggetto di impugnativa da parte degli opposenti, concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Sospesa dal giudice l'esecutività del decreto, articolata attività istruttoria mediante escussione dei test indicati, all'udienza in data 20.10.06 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e, sulle stesse, la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini rituali per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.



Preliminarmente occorre evidenziare come l'eccezione sollevata dal condomino opposto relativamente alla mancata impugnativa delle delibere assembleari (approvazione dei consuntivi e preventivi di gestione relativi agli anni in contestazione priva di rilievo, atteso che sussiste il diritto del condomino ingiunto a contestare il fatto costitutivo della pretesa, ossia, la corrispondenza degli importi richiesti al reale ammontare dei saldi precedenti come riportati nel rendiconto di gestione.

Ciò posto, deve rilevarsi che il [REDACTED] - da qualificarsi come attore sostanziale nell'ambito del presente procedimento - non ha dato prova adeguata del fatto costitutivo della pretesa, tale non potendosi ritenere la mera allegazione delle delibere assembleari - sia pur non impugate - di approvazione dei consuntivi e preventivi di gestione. In particolare, deve rilevarsi come a seguito della contestazione circa la pretesa mancata contabilizzazione del versamento dell'importo di £. 2.695.300 effettuato il 18.10.00 dall'opponente [REDACTED] il condominio ha chiarito che tale operazione è stata menzionata nel rendiconto consuntivo 1.9.00 - 31.8.01 mediante accredito nella colonna dei versamenti (così azzerandosi il saldo precedente) precisando che gli importi ulteriori di cui al consuntivo della gestione al 31.12.01 (per £. 3.228.524 quanto all'appartamento e £. 255.929 quanto al box) afferiscono per lo più ad "addebiti personali" e ad oneri condominiali maturati successivamente. Più in dettaglio, l'allora amministratore del condominio opposto ha precisato che trattasi dell'addebito (per £. 2.531.105) relativo alle spese legali la cui quantificazione è stata rinviata all'esito della definizione della pratica inerente il decreto ingiuntivo per il quale era stata raggiunta la transazione. Tanto evidenziato, prescindendosi nella presente sede dalla valutazione del profilo inerente la legittimazione dell'assemblea condominiale a deliberare su siffatto argomento (esulando dalla presente opposizione al decreto ingiuntivo) era onere del [REDACTED] fornire la prova circa l'esborso suddetto mediante allegazione della documentazione relativa. Detta prova non è stata fornita.

Risulta, inoltre, fondata la contestazione relativa alle somme afferenti il preventivo della gestione 2003 per avere gli oppositori cessato di essere condomini giusta sentenza - di carattere dichiarativo - resa da questo Tribunale in data 7.1.03 a fronte di una delibera adottata il 2.2.03 (cui gli stessi, del tutto legittimamente, non erano stati convocati).

Né risulta corretto il riferimento al disposto di cui all'art. 63 disp. att. c.p.c. effettuato dall'opposto atteso che detta norma non può ritenersi applicabile al caso di specie, né

vertendosi in tema di successione a titolo particolare nella posizione di condomino, bensì, di attribuzione "ab origine" della veste di proprietario esclusivo del compendio immobiliare già oggetto di comunione ereditaria ad un soggetto diverso dagli opposenti, si da escludersi la responsabilità solidale invocata.

Parimenti fondata risulta la contestazione relativa ai lavori straordinari per il rifacimento del tetto : premesso, infatti, che deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale che identifica il momento di insorgenza dell'obbligo relativo in quello di attuazione in concreto dell'attività di manutenzione già deliberata, la documentazione allegata palesa che detta attività - così come il riparto della spesa - ha avuto inizio in epoca successiva allo scioglimento della comunione . Pertanto, l'onere di spesa relativo non può gravare sugli opposenti.

Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca dell'opposto decreto. L'assenza di una specifica domanda del [redacted] opposto volta all'accertamento dell'eventuale minor pretesa osta ad ogni ulteriore delibazione.

Le spese di lite - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza .

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano sez. XIII civile, in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 17.3.04 dal Tribunale di Milano ad istanza del [redacted]
- 2) condanna il [redacted] opposto rifondere ad [redacted] spese di giudizio liquidate in euro 3.554 complessivi, di cui euro 1.520, euro 1.511 per diritti, euro 144 per esborsi , nonché, euro 378 per rimborso forfettario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 5 giugno 2007.

Il Giudice

Dott. Carmela Gallina

